SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 138

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 16 giugno 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Agenzia delle entrate

Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura di Teramo

CIRCOLARI

Ministero della sanità

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 151

Ministero dei lavori pubblici

DECRETO 9 maggio 2001.

Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

01A5676

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 152

COMUNI

Estratti delle deliberazioni adottate dai comuni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001.

01A6715

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 8 maggio 2001, n. **229.**

Regolamento recante modifica del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, concernente gli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'articolo 11 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107;

Vista la decisione della Commissione del 23 febbraio 1999, n. 1999/217/CE, con la quale è stato adottato il repertorio delle sostanze aromatizzanti legalmente accettate in uno Stato membro e tali riconosciute dagli altri Stati membri;

Vista la sentenza n. 443/97 con la quale la Corte costituzionale ha sancito che i produttori nazionali non possono essere sottoposti a divieti ai quali i produttori degli altri Stati membri non soggiacciono;

Ritenuto di consentire l'uso di alcuni aromi di cui al citato repertorio, già consentiti in altri Stati membri e non in Italia, nella preparazione di prodotti di confetteria e gomma da masticare sulla base di richieste avanzate da Associazioni di categoria interessate;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 12 luglio 2000;

Visto il parere espresso in data 30 agosto 2000 dall'Istituto superiore di sanità riguardante i requisiti di purezza di alcuni aromi;

Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 25 settembre 2000, ai sensi della direttiva 98/34/CE;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2000;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 10 aprile 2001;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'allegato *VII* del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, sono aggiunte, in fine, le seguenti sostanze:

Sostanza	Campo di impiego	Dose massima di impiego
N-etil-2-isopropil-5-metilcicloesanocarbossammide (numero CAS39711-79-0)	prodotti di confetteria	100 mg/kg
	gomma da masticare	1200 mg/kg
Lattato di L-mentile (numero CAS 59259-38-0)	prodotti di confetteria	300 mg/kg
	gomma da masticare	1200 mg/kg
Carbonato di mentolo e etilenglicole (numero CAS 156679-39-9)	prodotti di confetteria	300 mg/kg
	gomma da masticare	1200 mg/kg
Carbonato di mentolo e 1 e 2-propilenglicole (numero CAS 30304-82-6)	prodotti di confetteria	300 mg/kg
	gomma da masticare	1200 mg/kg

2. Le sostanze di cui al comma 1 devono rispondere ai requisiti di purezza stabiliti nell'allegato al presente decreto che integra l'allegato *VIII* del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 8 maggio 2001

Il Ministro: VERONESI

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 1º giugno 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 234

ALLEGATO

REQUISITI SPECIFICI E GENERALI DI PUREZZA

N-etil-2-isopropil-5-metilcicloesanocarbossammide

Colore e aspetto: .... cristalli fini incolori

Punto di fusione: 87º-102ºC

Non deve contenere:

Arsenico .... più di 3 mg/kg

Cadmio .... più di 1 mg/kg

Mercurio .... più di 1 mg/kg

Piombo .... più di 10 mg/kg

Lattato di L-mentile

Colore e aspetto	solido cristallino incolore
Punto di fusione	42°-47°C
Punto di ebollizione	142°C (5 mm Hg)
Non deve contenere:	
Arsenico	più di 3 mg/kg
Cadmio	più di 1 mg/kg
Mercurio	più di 1 mg/kg
Piombo	più di 10 mg/kg

Carbonato di mentolo e etilenglicole solido giallo pallido

Colore e aspetto	
Punto di fusione	52°C
Punto di ebollizione	118° - 122°C (0.1 mm Hg)
Non deve contenere:	
Arsenico	più di 3 mg/kg
Cadmio	più di 1 mg/kg
Mercurio	più di 1 mg/kg
Piombo	più di 10 mg/kg

Carbonato di mentolo e 1 e 2-propilenglicole liquido giallo pallido

Colore e aspetto	
Punto di fusione	-21°C
Punto di ebollizione	158°-173°C (7 mm Hg)
Non deve contenere:	
Arsenico	più di 3 mg/kg
Cadmio	più di 1 mg/kg
Mercurio	più di 1 mg/kg
Piombo	più di 10 mg/kg

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107 (Attuazione delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro preparazione), è il seguente:

«Art. 11 — 1. Il Ministro della sanità, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore di sanità, adotta, con proprio regolamento, in attuazione di disposizioni comunitarie, prescrizioni riguardanti:

a) le fonti di aromi composti da prodotti alimentari nonché da erbe e da spezie normalmente considerate come alimenti;

b) le fonti di aromi composti da materie prime vegetali o animali non considerate normalmente come alimenti;

c) le sostanze aromatizzanti ottenute da materie prime vegetali o animali mediante opportuni procedimenti fisici oppure mediante procedimenti enzimatici o microbiologici;

d) le sostanze aromatizzanti ottenute per sintesi chimica oppure isolate chimicamente e chimicamente identiche a sostanze aromatizzanti contenute naturalmente nei prodotti alimentari nonché nelle erbe e nelle spezie normalmente considerate come alimenti;

e) le sostanze aromatizzanti ottenute per sintesi chimica oppure isolate chimicamente e chimicamente identiche a sostanze aromatizzanti contenute naturalmente nelle materie prime vegetali o animali non considerate normalmente come alimenti;

f) le sostanze aromatizzanti ottenute per sintesi oppure isolate chimicamente, diverse da quelle di cui ai precedenti punti *d)* ed *e)*;

g) i materiali di base impiegati per la produzione di aromatizzanti di affumicatura oppure di aromatizzanti di trasformazione, nonché le condizioni di reazione impiegate per la loro preparazione;

h) l'impiego ed i metodi di produzione degli aromi, compresi i procedimenti fisici, enzimatici o microbiologici per la produzione delle sostanze aromatizzanti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, punto 1, e lettera *c)*;

i) gli additivi necessari per il magazzinaggio e l'impiego degli aromi;

l) i coadiuvanti tecnologici che possono essere impiegati nella produzione degli aromi;

m) i prodotti impiegati per diluire e sciogliere gli aromi.

2. Il Ministro della sanità, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore di sanità, adotta, con proprio regolamento, in attuazione di disposizioni comunitarie, prescrizioni riguardanti:

a) i metodi di analisi e le modalità per il prelievo dei campioni;

b) i criteri microbiologici applicabili agli aromi;

c) i criteri specifici di purezza;

d) i criteri di definizione relativi alle denominazioni più specifiche di cui all'art. 8, comma 1, lettera *b)*.»

— La decisione della Commissione del 23 febbraio 1999, n. 1999/217/CE, riporta l'elenco delle sostanze aromatizzanti legalmente accettate in uno Stato membro e tali riconosciute dagli altri Stati membri (G.U.C.E. serie L 84 del 27 marzo 1999).

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 1, comma 1:

— L'allegato VII del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, riporta l'elenco delle «sostanze aromatizzanti artificiali» che possono essere utilizzate nei prodotti alimentari, le dosi massime ed i relativi campi d'impiego.

Nota all'art. 1, comma 2:

— L'allegato VIII fissa i requisiti specifici e generali di purezza delle sostanze aromatizzanti artificiali.

01G0288

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 3 maggio 2001.

Classificazione della specialità medicinale per uso umano «Azatioprina» (Decreto A.I.C./U.A.C. n. 153/2001).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACO-VIGILANZA

Visto il decreto A.I.C./U.A.C. n. 541 del 5 dicembre 2000 con il quale la società Generics UK Ltd è stata autorizzata ad immettere in commercio il medicinale AZATIOPRINA nelle confezioni e con le condizioni di seguito specificate:

confezione: 50 mg 20 compresse rivestite con film in contenitore con chiusura securitainers;

A.I.C. n. 034524013/M (in base 10) - 10XLVF (in base 32);

confezione: 50 mg 30 compresse rivestite con film in contenitore con chiusura securitainers;

A.I.C. n. 034524025/M (in base 10) - 10XLVT (in base 32);

confezione: 50 mg 50 compresse rivestite con film in contenitore con chiusura securitainers;

A.I.C. n. 034524037/M (in base 10) - 10XLW5 (in base 32);

confezione: 50 mg 100 compresse rivestite con film in contenitore con chiusura securitainers;

A.I.C. n. 034524049/M (in base 10) - 10XLWK (in base 32);

confezione: 50 mg 500 compresse rivestite con film in contenitore con chiusura securitainers;

A.I.C. n. 034524052/M (in base 10) - 10XLWN (in base 32);

confezione: 50 mg 1000 compresse rivestite con film in contenitore con chiusura securitainers;

A.I.C. n. 034524064/M (in base 10) - 10XLX0 (in base 32);

confezione: 50 mg 20 compresse rivestite con film in contenitore con chiusura a scatto;

A.I.C. n. 034524076/M (in base 10) - 10XLXD (in base 32);

confezione: 50 mg 30 compresse rivestite con film in contenitore con chiusura a scatto;

A.I.C. n. 034524088/M (in base 10) - 10XLXS (in base 32);

confezione: 50 mg 50 compresse rivestite con film in contenitore con chiusura a scatto;

A.I.C. n. 034524090/M (in base 10) - 10XLXU (in base 32);

confezione: 50 mg 100 compresse rivestite con film in contenitore con chiusura a scatto;

A.I.C. n. 034524102/M (in base 10) - 10XLY6 (in base 32);

confezione: 50 mg 500 compresse rivestite con film in contenitore con chiusura a scatto;

A.I.C. n. 034524114/M (in base 10) - 10XLYL (in base 32);

confezione: 50 mg 1000 compresse rivestite con film in contenitore con chiusura a scatto;

A.I.C. n. 034524126/M (in base 10) - 10XLYY (in base 32);

confezione: 50 mg 20 compresse rivestite con film in blister;

A.I.C. n. 034524138/M (in base 10) - 10XLZB (in base 32);

confezione: 50 mg 30 compresse rivestite con film in blister;

A.I.C. n. 034524140/M (in base 10) - 10XLZD (in base 32);

confezione: 50 mg 50 compresse rivestite con film in blister;

A.I.C. n. 034524153/M (in base 10) 10XLZT (in base 32);

confezione: 50 mg 100 compresse rivestite con film in blister;

A.I.C. n. 034524165/M (in base 10) 10XM05 (in base 32),

classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Visto l'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Vista la domanda e la proposta di prezzo presentata dalla ditta;

Visto il parere espresso in data 17 aprile 2001 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

Il medicinale AZATIOPRINA è classificato come segue:

confezione: 50 mg 50 compresse rivestite con film in contenitore con chiusura securitainers;

A.I.C. n. 034524037/M (in base 10) - 10XLW5 (in base 32);

classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 20.601 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 34.000 (I.V.A. inclusa);

confezione: 50 mg 50 compresse rivestite con film in contenitore con chiusura a scatto;

A.I.C. n. 034524090/M (in base 10) - 10XLXU (in base 32);

classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 20.601 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 34.000 (I.V.A. inclusa);

confezione: 50 mg 50 compresse rivestite con film in blister;

A.I.C. n. 034524153/M (in base 10) - 10XLZT (in base 32);

classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 20.601 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 34.000 (I.V.A. inclusa).

Titolare A.I.C.: Generic UK Ltd.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo del medicinale praticato nei Paesi in cui viene commercializzato e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 3 maggio 2001

Il dirigente generale: MARTINI

01A6371

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 30 maggio 2001.

Ammissione di progetti di cooperazione internazionale EUREKA al finanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata per un impegno di spesa pari a L. 5.022.661.000.

IL DIRIGENTE

DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, istitutiva del Fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale»;

Vista la legge 13 febbraio 1987, n. 22 «Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1987, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria»;

Visto l'accordo di cooperazione internazionale sull'iniziativa EUREKA;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Viste le domande presentate, ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, in data 28 gennaio 1999, prot. n. 628, da WAM S.p.a.; in data 20 settembre 1999, prot. n. 999, da Balance Systems S.p.a.;

Viste le approvazioni, intervenute in sede internazionale EUREKA, dei progetti a partecipazione italiana per i quali sono state presentate le richieste di finanziamento ai sensi degli articoli sopracitati;

Viste le disponibilità del Fondo speciale ricerca applicata per l'anno 2001;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 febbraio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Ritenuto opportuno procedere alle proposte formulate dal Comitato tecnico scientifico integrato dalla commissione tecnico consultiva nella riunione del 27 settembre 2000, di cui al punto 12 del resoconto sommario e nella riunione del 15 novembre 2000 di cui al punto 10 del resoconto sommario;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti aziende sono ammesse agli interventi previsti dalla legge n. 22/1987, nella forma, nella misura e con le modalità sotto indicate:

Wam S.p.a. Cavezzo (Modena), (classificata grande impresa);

progetto di ricerca: EUREKA E! 2132 Wamform. Pratica Sanpaolo IMI n. 66620/L.22.

Titolo del progetto: «Studio sulla tecnologia ecologica di formatura integrata alla spiralatura per componenti di coclea compact, con eliminazione dei cicli di saldatura, taglio ed assemblaggio».

Durata della ricerca: 24 mesi con inizio dal 3 maggio 1999.

Decorrenza costi ammissibili: 3 maggio 1999.

Costo ammesso: L. 7.143.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di ricerca industriale: L. 4.052.000.000.

Attività di sviluppo precompetitivo: L. 3.091.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale N.E. = 4.052.000.000; Ea = 0; Ec = 0;

attività di sviluppo precompetitivo N.E. = 3.091.000.000; Ea = 0; Ec = 0.

Agevolazioni deliberate:

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 3.513.050.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 60% N.E.; 70% Ea; 65% Ec;

sviluppo precompetitivo: 35% N.E.; 45% Ea; 40% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E. Il M.U.R.S.T., che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venir meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

Balance Systems S.p.a. Milano (classificata piccola/-media impresa).

Progetto di ricerca: EUREKA E! 2193 Mobamad. Pratica Sanpaolo IMI n. 67472/L.22.

Titolo del progetto: «Motor balancing machine by addition of resin for electrical motors of automotive radiator's cooling».

Durata della ricerca: 36 mesi con inizio dal 21 dicembre 1999.

Decorrenza costi ammissibili: 21 dicembre 1999.

Costo ammesso: L. 2.746.580.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: L. 1.094.600.000;

attività di sviluppo precompetitivo: L. 1.651.980.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale N.E. = 1.094.600.000; Ea = 0; Ec = 0;

attività di sviluppo precompetitivo N.E. = 1.651.980.000; Ea = 0; Ec = 0.

Agevolazioni deliberate:

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 1.509.611.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 70% N.E.; 75% Ea; 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 45% N.E.; 50% Ea; 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri. Il M.U.R.S.T., che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venir meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa.

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

Art. 2.

Le risorse necessarie degli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, disposti ai sensi della normativa di cui in premessa, sono determinate in L. 5.022.661.000 e graveranno sulle disponibilità del Fondo speciale ricerca applicata per l'anno 2001.

Art. 3.

Per tutti gli interventi di cui al presente decreto, sono applicate le seguenti condizioni: ai sensi dell'art. 6,

comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 46/1982, e successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-*bis* del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.

La durata del progetto potrà essere maggiorata di dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, sempre che tali slittamenti siano coerenti con lo svolgimento del progetto internazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2001

Il dirigente: FONTI

01A6476

DECRETO 30 maggio 2001.

Rettifica al decreto ministeriale 11 maggio 2001 relativo alle modalità e contenuti della prova di ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario per l'anno accademico 2001-2002.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2001 con il quale sono stati definiti le modalità ed i contenti delle prove di ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario per l'anno accademico 2001-2002;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare, l'art. 17, comma 117;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere ad una rettifica in particolare dell'art. 1, comma 6, del richiamato decreto ministeriale 11 maggio 2001 perché siano individuati dalle commissioni giudicatrici i titoli valutabili ed i punteggi da attribuire ai diplomati delle Accademie di belle arti, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica, degli Istituti musicali pareggiati e degli Istituti superiori di educazione fisica;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 1, comma 6, del decreto ministeriale 11 maggio 2001 in premesse citato, dopo la lettera *c)* sono inserite le seguenti:

«*d)* voto di diploma delle Accademie di belle arti, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), degli Istituti superiori di educazione fisica prescritti per l'ammissione, fino ad un massimo di 10 punti:

voto di diploma fino a 90/110: 0 punti;

voto di diploma da 91 a 100/110: 2 punti;

voto di diploma da 101 a 105/110: 4 punti;

voto di diploma da 106 a 107/110: 5 punti;

voto di diploma di 108/110: 6 punti;

voto di diploma di 109/110: 7 punti;

voto di diploma di 110/110: 8 punti;

voto di diploma di 110 e lode/110: 10 punti.

Votazione media degli esami di profitto sostenuti per il conseguimento del diploma, secondo il seguente schema fino ad un massimo di 10 punti:

voto medio tra 18 e 21: 0 punti;

voto medio tra 21,1 e 24: 1 punto;

voto medio tra 24,1 e 27: 2 punti;

voto medio tra 27,1 e 27,5: 4 punti;

voto medio tra 27,6 e 28: 6 punti;

voto medio tra 28,1 e 28,5: 7 punti;

voto medio tra 28,6 e 29: 8 punti;

voto medio tra 29,1 e 29,5: 9 punti;

voto medio tra 29,6 e 30: 10 punti;

e) voto di diploma dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati prescritti per l'ammissione fino ad un massimo di 10 punti:

voto di diploma fino a 6/10: 0 punti;

voto di diploma fino a 7 e 8/10: 2 punti;

voto di diploma fino a 9/10: 4 punti;

voto di diploma fino a 10/10: 8 punti;

voto di diploma fino a 10 e lode/10: 10 punti.

Votazione media degli esami di profitto sostenuti per il conseguimento del diploma, secondo il seguente schema e fino ad un massimo di 10 punti:

voto medio fino a 6,99/10: 0 punti;

voto medio tra 7 e 7,99/10: 2 punti;

voto medio tra 8 e 8,99/10: 4 punti;

voto medio tra 9 e 9,99/10: 8 punti;

voto medio 10/10: 10 punti.».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2001

p. *Il Ministro:* GUERZONI

01A6514

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 aprile 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mitem A.M.E., unità di Taranto. (Decreto n. 29770).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 94, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. l-*sexies* del decreto legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta - S.p.a. Mitem A.M.E., tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 2 aprile 2001, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 2 aprile 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla - S.p.a. Mitem A.M.E. con sede in Taranto, unità di Taranto per un massimo di 77 unità lavorative per il periodo dal 7 agosto 2000 al 6 agosto 2001.

Istanza aziendale presentata il 28 settembre 2000, con decorrenza 7 agosto 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinqennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6342

DECRETO 3 aprile 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. l'Unità editrice multimediale, unità di Milano e Roma. (Decreto n. 29771).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 24 agosto 2000 con il quale è stata accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, della ditta S.p.a. l'Unità editrice multimediale;

Visto il decreto direttoriale datato 16 ottobre 2000 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 28 luglio 2000, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Acquisito il prescritto parere;

Decreta:

A seguito dell'accertamento della condizione di cui all'art. 35, 3° comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 24 agosto 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla - S.p.a. l'Unità editrice multimediale, sede in Roma, unità di Milano per un massimo di 5 unità lavorative in CIGS (3 prepensionabili); Roma, per un massimo di 71 unità lavorative in CIGS (6 prepensionabili) per il periodo dal 28 gennaio 2001 al 27 luglio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6341

DECRETO 3 aprile 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, in favore dei giornalisti professionisti dipendenti dalla S.p.a. L'Unità editrice multimediale, unità di Milano e Roma. (Decreto n. 29772).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 59, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 24 agosto 2000 con il quale è stata accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, della ditta S.p.a. L'Unità editrice multimediale;

Visto il decreto direttoriale datato 16 ottobre 2000 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 28 luglio 2000, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Acquisito il prescritto parere;

Decreta:

A seguito dell'accertamento della condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 24 agosto 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei giornalisti professionisti, dipendenti dalla S.p.a. L'Unità editrice multimediale, sede in Roma, unità di Milano, per un massimo di 15 unità lavorative in CIGS (2 prepensionabili); Roma, per un massimo di 99 unità lavorative in CIGS (2 prepensionabili), per il periodo dal 28 gennaio 2001 al 27 luglio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza giornalisti italiani è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6340

DECRETO 3 aprile 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aurora, unità di Teramo - Nucleo industriale Sant'Atto. (Decreto n. 29773).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.p.a. Aurora inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro come da protocollo della stessa, in data 21 giugno 1999, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 21 maggio 1999 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 31 maggio 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria metalmeccanica applicato, a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 90 unità, su un organico complessivo di 124 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 31 maggio 1999 al 30 maggio 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aurora, con sede in Teramo - Nucleo industriale Sant'Atto (Teramo), unità di Teramo, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 90 unità, su un organico complessivo di 124 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aurora, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6339

DECRETO 3 aprile 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Newcompel, unità di S. Damiano d'Asti. (Decreto n. 29774).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Newcompel, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati a far data dal 2 dicembre 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 20 dicembre 1999 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta per il periodo dal 2 giugno 1999 al 1° giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale del 18 dicembre 2000 con il quale è stata approvata la modifica del predetto programma di riorganizzazione per il periodo successivo sino al 1° giugno 2001;

Visti i decreti direttoriali datati 27 dicembre 1999 e 18 dicembre 2000, con i quali è stato concesso il suindicato trattamento dal 2 giugno 1999 sino al 1° dicembre 2000;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione della modifica del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 18 dicembre 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Newcompel, con sede in Torino ora Napoli, unità di S. Damiano d'Asti (Asti), per un massimo di 70 unità lavorative, per il periodo dal 2 dicembre 2000 al 1° giugno 2001.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 2001 con decorrenza 2 dicembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Art. 1, comma 10, legge n. 223/1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6338

DECRETO 3 aprile 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G. Paracchi & C., unità di Torino. (Decreto n. 29775).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. G. Paracchi & C., tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 30 novembre 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 30 novembre 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 14 agosto 2000, il suddetto trattamento;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 novembre 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla G. Paracchi & C., con sede in Torino, unità di Torino, per un massimo di 60 unità lavorative, per il periodo dal 14 febbraio 2001 al 13 agosto 2001.

Istanza aziendale presentata il 1° marzo 2001 con decorrenza 14 febbraio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6337

DECRETO 9 aprile 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A. Menarini manufacturing logistics and services - Gruppo Menarini, unità di Firenze. (Decreto n. 29776).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. A. Menarini manufacturing logistics and services - Gruppo Menarini, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 febbraio 2001 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 21 febbraio 2001, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° settembre 2000, il suddetto trattamento;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 febbraio 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A. Menarini manufacturing logistics and services - Gruppo Menarini, con sede in Firenze, unità di Firenze, per un massimo di 13 unità lavorative, per il periodo dal 1° marzo 2001 al 31 agosto 2001.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 2000 con decorrenza 1° marzo 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6336

DECRETO 12 aprile 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Istituto centrale per l'economia sociale - Società cooperativa a responsabilità limitata - I.C.E.S.», in Civitavecchia e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la sentenza in data 14 aprile 2000, n. 7/2000, con la quale il tribunale di Civitavecchia ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Istituto centrale per l'economia sociale - Società cooperativa a responsabilità limitata - I.C.E.S.», con sede in Civitavecchia, registro imprese n. 2161/1990;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 mrzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporre la procedura di liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Istituto centrale per l'economia sociale - Società cooperativa a responsabilità limitata - I.C.E.S.», con sede in Civitavecchia, registro imprese n. 2161/1990, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avv. Eugenio Giovannetti nato a Roma il 22 gennaio 1954, con studio in via Cola di Rienzo n. 180, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A6377

DECRETO 15 maggio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Tecnosic a r.l.», in Lecce e nomina dei commissari liquidatori.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria, come da verbale in data 22 febbraio 2001, nei confronti della società cooperativa «Tecnosic a r.l.», con sede in Lecce, n. LE035-1983-7094 del registro società, da cui si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'ente predetto;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuto, per l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Tecnosic a r.l.», con sede in Lecce, n. LE035-1983-7094 del registro società, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e i signori:

dott.ssa Silvia Volpini, nata ad Umbertide il 28 dicembre 1975, domiciliata in Manfredonia (Foggia) - via U. Giordano n. 43;

avv. Fernando Bianco, nato a Nardò il 1º aprile 1951, domiciliato in Nardò (Lecce), via Cantore n. 24;

rag. Emanuele Rausa, nato a Gallipoli il 10 ottobre 1965, domiciliato a Casarano via Milano n. 91, ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari liquidatori spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A6426

DECRETO 24 maggio 2001.

Nomina del commissario liquidatore della società cooperativa «C.O.M.I. - Montaggi impianti S.c.r.l.», in Busseto. (Decreto n. 185/2001).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 20 marzo 1989 con il quale la società cooperativa «C.O.M.I. - Montaggi impianti S.c.r.l.», con sede in Busseto (Parma), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il dott. Angelo Anedda ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la ministeriale n. 3380/P, in data 6 novembre 2000, con la quale sono stati contestati, al commissario liquidatore, gravi addebiti in ordine alla conduzione della procedura;

Ritenuto di provvedere alla revoca dell'incarico al predetto commissario e alla nomina di nuovo commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data del presente provvedimento il dott. Stefano Rizzo, nato a Rovigo il 12 dicembre 1967, domiciliato in Rovigo, con studio in via Mazzini n. 12, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, in sostituzione del dott. Angelo Anedda, revocato dall'incarico.

Art. 2.

Al nuovo commissario spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A6516

DECRETO 24 maggio 2001.

Nomina del commissario liquidatore della società cooperativa «Ovoges S.r.l. - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Renazzo di Cento.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 22 dicembre 1993 con il quale la dott.ssa Susanna Giuriatti è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Ovoges S.r.l. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Renazzo di Cento (Ferrara), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 2 dicembre 1985;

Vista la ministeriale n. 2537/P, in data 26 luglio 2000, con la quale sono stati contestati, al commissario liquidatore, gravi addebiti in ordine alla conduzione della procedura;

Ritenuto di provvedere alla revoca dell'incarico al predetto commissario e alla nomina di nuovo commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data del presente provvedimento il dott. Stefano Rizzo, nato a Rovigo il 12 dicembre 1967, domiciliato in Rovigo, con studio in via Mazzini n. 12, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, in sostituzione della dott.ssa Susanna Giuriatti, revocata dall'incarico.

Art. 2.

Al nuovo commissario spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A6515

DECRETO 24 maggio 2001.

Nomina del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Lamezia 1974 società cooperativa a r.l.», in Lamezia Terme.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 28 gennaio 1992 con il quale la società cooperativa edilizia «Lamezia 1974 società cooperativa a r.l.», con sede in Lamezia Terme, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Carlo Porcino ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il predetto commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Pasqualino Formularo, nato a Sambiase il 29 marzo 1935 ivi residente in Lamezia Terme, via C. Colombo n. 2, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Lamezia 1974 società cooperativa a r.l.», con sede in Lamezia Terme, in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del dottor Carlo Porcino, dimissionario.

Art. 2.

Al nuovo commissario spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A6519

DECRETO 24 maggio 2001.

Nomina del commissario liquidatore della società cooperativa «Primavera 1974 società cooperativa a responsabilità limitata», in Lamezia Terme.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 23 dicembre 1991 con il quale la società cooperativa «Primavera 1974 società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lamezia Terme, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Carlo Porcino ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il predetto commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Pasqualino Formularo, nato a Sambiase il 29 marzo 1935 ivi residente in via C. Colombo 2, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Primavera 1974 società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lamezia Terme, in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del dott. Carlo Porcino, dimissionario.

Art. 2.

Al nuovo commissario spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A6518

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 3 maggio 2001.

Proroga della gestione commissariale del Consorzio agrario delle province del nord-ovest, in Cuneo.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, ed in particolare l'art. 4, comma 2;

Visti gli articoli 2542 e 2543 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1991, con il quale il consiglio di amministrazione ed il collegio dei sindaci del consorzio agrario provinciale di Cuneo sono stati sciolti ed è stata disposta la gestione commissariale dell'ente fino al 31 dicembre 1991 con contestuale nomina del rag. Severino Raiteri quale commisario governativo;

Visti i decreti ministeriali concernenti la concessione di successive proroghe a cadenza periodica della gestione commissariale del Consorzio;

Visto il decreto interministeriale in data 15 febbraio 2000 con il quale è stata prorogata la gestione commissariale dell'ente sino al 31 dicembre 2000;

Viste le modifiche dello statuto consortile apportate in data 10 marzo 2000, con attribuzione, tra l'altro, della nuova denominazione sociale di «Consorzio agrario delle province del nord-ovest», in luogo della precedente «Consorzio agrario provinciale di Cuneo»;

Vista la relazione del commissario governativo rag. Pietro Chialli del 4 dicembre 2000 nella quale lo stesso, nel ribadire, come rappresentato nel foglio del 14 otto-

bre 2000, l'esigenza di continuare nell'opera di aggregazione territoriale di alcuni consorzi agrari e cooperative che insistono nelle regioni del Piemonte e della Liguria con vocazione agricola similare, al fine di ampliare il bacino di utenza ed ottimizzare i servizi all'agricoltura, ha rilevato che, alla data attuale, non si sono ancora concretizzati i presupposti indispensabili per la ricostituzione degli organi statuari dell'ente in questione;

Ravvisata, conseguentemente l'opportunità di prorogare la gestione commissariale fino al completamento dell'opera di risanamento e aggregazione territoriale del consorzio di Cuneo oggi Consorzio agrario delle province del nord-ovest e comunque, non oltre la scadenza prevista dall'art. 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, quale termine massimo di durata degli esercizi provvisori di impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi indicati in premessa la gestione commissariale del Consorzio agrario delle province del nord-ovest, già Consorzio agrario provinciale di Cuneo, con sede in Ronchi (Cuneo), via Bra n. 97, è prorogata fino al completamento dell'opera di aggregazione territoriale in atto di cui al progetto 4 ottobre 1999, n. 410, ed il rag. Pietro Chialli è confermato nell'incarico di commissario governativo.

Art. 2.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri e le facoltà che la legge e lo statuto affidano al consiglio di amministrazione e al comitato esecutivo.

Roma, 3 maggio 2001

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
PECORARO SCANIO

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
PILONI

01A6427

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 30 aprile 2001.

Disposizioni generali in materia di mercato dell'energia elettrica di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. (Deliberazione n. 96/01).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 aprile 2001;

Premesso che:

l'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 75 del 31 marzo 1999, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), istituisce il mercato elettrico per la gestione delle offerte di vendita e di acquisto dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi (di seguito: mercato elettrico);

l'attività di cui al precedente alinea, secondo l'art. 5 del decreto n. 79/1999, in deroga al principio generale della libera intrapresa affermato con riferimento alle attività del settore dell'energia elettrica nell'art. 1, comma 1, del medesimo decreto, è affidata in esclusiva alla società Gestore del mercato elettrico S.p.a. (di seguito: il Gestore del mercato);

l'art. 1, comma 5, del decreto legislativo n. 79/1999 fa salve le attribuzioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) con particolare riferimento a quelle previste dall'art. 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995 (di seguito: legge n. 481/1995); e che tali attribuzioni, secondo l'art. 1, comma 1, della medesima legge, rispondono, tra l'altro, alla finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nell'erogazione dei servizi di pubblica utilità del settore dell'energia elettrica in condizioni di economicità, e redditività, tutelando gli interessi di utenti e consumatori;

l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, prevede che l'Autorità, su richiesta degli interessati, e previo conforme parere della società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., può autorizzare la conclusione di contratti bilaterali al di fuori del mercato elettrico anche successivamente all'assunzione della gestione di detto mercato da parte della società costituita ai sensi dell'art. 5, comma 1, del medesimo decreto; e che detta autorizzazione può essere negata, tra l'altro, quando tali contratti pregiudichino gravemente la concorrenza a la sicurezza ed efficienza dei servizio elettrico;

l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, prevede che il Gestore della rete di trasmissione nazionale costituisce una società per azioni denominata Acquirente unico e che tale società stipula e gestisce contratti di fornitura al fine di garantire ai clienti finali del mercato vincolato la disponibilità della

capacità produttiva di energia elettrica e la fornitura di energia elettrica in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio;

l'art. 11, comma 4, del decreto legislativo n. 79/1999 prevede per i soggetti che importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili obblighi di immissione nei sistema elettrico nazionale di energia prodotta da fonti rinnovabili;

ai fini della progressiva liberalizzazione del mercato elettrico è da ritenere che la società Acquirente unico di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, acquisti, di norma, l'energia elettrica e la disponibilità di capacità di generazione attraverso il mercato elettrico;

Visti:

la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

la legge n. 481/1995;

il decreto legislativo n. 79/1999;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, 11 novembre 1999, recante direttive per l'attuazione di norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 14 dicembre 1999;

Visti:

la delibera dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 137/00 (di seguito: delibera n. 137/00);

la delibera dell'Autorità 27 febbraio 2001, n. 38/01 (di seguito: delibera n. 38/01);

la deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2001, n. 95/01;

Visto il documento, approvato con la delibera n. 137/00, «Osservazioni e proposte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas al Governo per la disciplina del mercato elettrico di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» nel quale l'Autorità ha fatto espressa riserva, anche in relazione agli apporti e ai rilievi attesi da altre amministrazioni in merito alle osservazioni e proposte contenute nello stesso documento, di adozione di direttive generali sulle modalità di erogazione del servizio e quindi sulla gestione delle offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi, in conformità all'art. 2, comma 12, lettera *h)*, della legge n. 481/1995;

Visto il documento «Disciplina del mercato elettrico ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» predisposto dal Gestore del mercato e trasmesso all'Autorità dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con nota in data 27 marzo 2001 (prot. n. 208532);

Considerato che:

l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2003 a nessun soggetto è consentito produrre o importare, direttamente o indirettamente, più del 50% del totale dell'energia elettrica, disponendo che tale soglia sia calcolata come media su base triennale; e che, a tale fine, entro la stessa data, la società Enel S.p.a. (di seguito: l'Enel S.p.a.) deve cedere non meno di 15.000 MW della propria capacità produttiva;

gli impianti di generazione che l'Enel S.p.a. intende cedere richiedono significativi interventi di ammodernamento e rinnovo (noti anche come interventi di «repowering»); e che, pertanto, la possibilità che l'energia prodotta da tali impianti concorra ad alimentare la concorrenza sul mercato delle offerte si realizzerà solo dopo un congruo periodo successivo alla loro cessione;

con successivi provvedimenti sono state precisate le modalità di alienazione delle partecipazioni detenute dall'Enel S.p.a. nelle società Eurogen S.p.a., Elettrogen S.p.a., ed Interpower S.p.a., ma la cessione di dette partecipazioni non è fino ad oggi conclusa e per gran parte neppure iniziata;

l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con provvedimento n. 9268 adottato in data 28 febbraio 2001, pubblicato nel bollettino della stessa Autorità garante, ha disposto, anche in relazione alla segnalazione dell'Autorità di cui alla delibera n. 38/01, in merito ai possibili effetti di iniziative di Enel S.p.a. nel settore delle telecomunicazioni l'autorizzazione dell'operazione di concentrazione Enel/Wind/Infostrada a condizione che l'Enel S.p.a. ceda almeno 5.500 MW della propria capacità di generazione con riferimento ad impianti che dovranno essere per non meno del 60% di modulazione e di picco, e che tale cessione avvenga entro novanta giorni dalla data di perfezionamento delle analoghe operazioni di cessione imposte dal richiamato art. 8 del decreto legislativo n. 79/1999;

la realizzazione di nuovi impianti di generazione elettrica comporta procedure complesse e tali da richiedere tempi in generale lunghi e comunque poco prevedibili;

alla data del 31 dicembre 2000 la capacità massima disponibile per importazioni da altri Paesi con contratti di lungo o di breve periodo era di circa 5.700 MW nel periodo invernale e che circa la metà di tale capacità risulta impegnata da contratti di importazione di lungo periodo; e che la capacità di importazione complessiva non può essere aumentata in modo significativo a motivo dei tempi richiesti per la realizzazione di nuove interconnessioni;

in base alle circostanze sopra richiamate, il grado di concentrazione dell'offerta di energia elettrica è destinato a restare elevato per alcuni anni, e il meccanismo di formazione dei prezzi all'offerta è condizionato dalla disponibilità di impianti di generazione cosiddetti di punta e dalla loro distribuzione e concentrazione sul territorio nazionale;

anche in seguito alle indicazioni desumibili dall'esame della dinamica dei processi di liberalizzazione realizzati in altri Stati membri dell'Unione europea, l'organizzazione del settore dell'energia elettrica che si potrà determinare al completamento delle cessioni degli impianti di generazione da parte dell'Enel S.p.a. appare

essere ancora incompatibile con l'affermarsi di un regime effettivamente concorrenziale nell'offerta di energia elettrica;

Considerato che:

non rientra nella funzioni del Gestore del mercato come delineate dall'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999, la definizione di regole e disposizioni finalizzate a stimolare e promuovere l'apprestamento efficiente di capacità di generazione da fonti convenzionali e rinnovabili di energia;

i segnali di prezzo che si determineranno sui mercati giornalieri dell'energia elettrica potrebbero non essere sufficienti ad indurre la realizzazione di nuova capacità di generazione, la trasformazione della capacità di generazione esistente e l'aumento della capacità di interconnessione con l'estero in misura e secondo modalità adeguate al soddisfacimento della domanda e alla sicurezza del sistema elettrico;

qualora fosse accertata la necessità di predisporre strumenti per assicurare l'adeguatezza della capacità di generazione nel lungo periodo, questi dovrebbero avere caratteristiche tali da interferire il meno possibile con il funzionamento dei mercati giornalieri dell'energia elettrica e dovrebbero essi stessi operare secondo una logica di mercato;

con riferimento al profilo di cui al precedente alinea assume rilevanza, nel contesto rappresentato nei precedenti alinea, la disciplina delle procedure di avvio dell'operatività del mercato elettrico;

Ritenuto che sia opportuno:

definire un quadro di regole e norme generali atto a prefigurare e supportare gli interventi dell'Autorità finalizzati a garantire la promozione della concorrenza in relazione al funzionamento del mercato elettrico a fronte del possibile esercizio di potere di mercato garantendo certezza e prevedibilità di detti interventi;

prevedere, contestualmente all'avvio dell'operatività del mercato elettrico e al suo funzionamento, interventi strutturali finalizzati ad assicurare l'equilibrio tra l'offerta e la domanda di energia elettrica nel lungo termine;

garantire coerenza tra il funzionamento del mercato elettrico e i criteri che saranno seguiti dall'Autorità per il rilascio delle autorizzazioni dei contratti bilaterali di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 79/1999;

definire disposizioni atte a garantire che il Gestore del mercato fornisca in via continuativa informazioni riguardanti l'organizzazione, la gestione e il funzionamento del mercato elettrico strumentali agli interventi dell'Autorità necessari per il perseguimento delle finalità generali di promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dell'energia elettrica, nonché di tutela di consumatori e utenti;

Delibera:

Di approvare il seguente schema di provvedimento recante disposizioni afferenti il mercato elettrico di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79:

PARTE I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.
Definizioni

Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:

a) l'Autorità designa l'Autorità per l'energia elettrica e il gas istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;

b) l'Acquirente unico designa la società Acquirente unico S.p.a. costituita a norma dell'art. 4 del decreto legislativo n. 79/1999;

c) legge n. 481/1995 designa la legge 14 novembre 1995, n. 481;

d) decreto legislativo n. 79/1999 designa il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 75 del 31 marzo 1999;

e) il Gestore del mercato designa la società Gestore del mercato elettrico S.p.a. costituita ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999;

f) mercato elettrico designa il sistema delle offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi organizzato e gestito dal Gestore del mercato ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999;

g) disciplina del mercato designa la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del mercato elettrico come prevista dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999.

Art. 2.
Principi generali

L'organizzazione, la gestione e il funzionamento del mercato elettrico, al fine di rispondere agli interessi generali della promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dell'energia elettrica, come definiti nell'art. 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481, e di consentire l'integrazione del mercato elettrico nazionale nel mercato interno europeo, devono:

a) aderire a requisiti di trasparenza e di obiettività in modo da facilitare l'adattamento degli operatori esistenti e l'entrata di nuovi soggetti;

b) garantire condizioni non discriminatorie agli operatori del mercato, siano essi produttori o acquirenti;

c) assicurare meccanismi efficienti e trasparenti di formazione dei prezzi dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi;

d) assicurare la gestione economica di una adeguata disponibilità della riserva di potenza;

e) promuovere, anche con riferimento all'operatività dell'Acquirente unico, la concentrazione delle operazioni di acquisto e di vendita dell'energia elettrica nel mercato elettrico, assicurando condizioni di funzionamento di detto mercato tali da ridurre l'esigenza di ricorrere alla contrattazione bilaterale di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 79/1999;

f) perseguire le finalità di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 79/1999, sia nella produzione di energia elettrica, sia nel suo utilizzo;

g) consentire l'accesso ad operatori internazionali, favorendo rapporti con sistemi di scambio di energia e di potenza organizzati da altri soggetti negli Stati membri dell'Unione europea.

PARTE II

FUNZIONAMENTO DEL MERCATO ELETTRICO

Art. 3.

Prevenzione e controllo dell'esercizio di potere di mercato

3.1. Il Gestore del mercato definisce l'organizzazione del mercato elettrico in modo compatibile con la successiva introduzione da parte dell'Autorità di norme e vincoli per la prevenzione e il controllo dell'esercizio di potere di mercato.

3.2. Con propri provvedimenti l'Autorità definisce indirizzi e condizioni affinché il Gestore del mercato adotti disposizioni specifiche finalizzate in particolare a:

a) stabilire eventuali limiti superiori al prezzo di offerta dell'energia elettrica proveniente dai diversi impianti di generazione e loro tipologie;

b) consentire il rispetto delle norme sulla compatibilità ambientale ed economica dell'energia elettrica importata da Paesi non appartenenti all'Unione europea tenuto conto delle condizioni di reciprocità;

c) immettere nel sistema delle offerte di acquisto e di vendita offerte per la gestione delle congestioni di segno opposto e con stesso prezzo, in corrispondenza con ciascuna offerta presentata sul mercato giornaliero dell'energia elettrica;

d) disporre delle vendite di energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999;

e) consentire la sospensione del sistema di offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica, anche limitatamente a suoi segmenti, in relazione circostanze eccezionali, tutelando gli interessi di consumatori e utenti.

3.3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e in seguito con periodicità annuale, il Gestore del mercato invia all'Autorità un rapporto, concernente soluzioni proposte o adottate dallo stesso Gestore con l'obiettivo di assicurare l'adeguatezza della capacità di lungo periodo.

Art. 4.

Organizzazione e avvio del mercato

4.1. Il Gestore del mercato predispone e trasmette all'Autorità un documento recante la descrizione della programmazione degli interventi di implementazione della disciplina del mercato elettrico anteriormente all'avvio dell'operatività, nonché la programmazione delle fasi operative in cui detto avvio viene articolato, aggiornando tale documento, con cadenza di norma trimestrale, in ragione degli sviluppi del processo di organizzazione e gestione del mercato.

4.2. L'Autorità indica, mediante apposite disposizioni al Gestore del mercato, eventuali esigenze relative alla promozione della concorrenza e all'efficienza complessiva nel settore dell'energia elettrica di cui deve essere tenuto conto nella organizzazione, nell'avvio dell'operatività e nel funzionamento di detto mercato.

PARTE III

CONTROLLI SUL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO ELETTRICO

Art. 5.

Configurazione del sistema telematico di negoziazione

Il Gestore del mercato, tramite l'apprestamento di funzioni del sistema telematico di negoziazione, rende accessibili all'Autorità in via continuativa le informazioni e i dati relativi allo svolgimento delle negoziazioni e ai contratti conclusi nei diversi segmenti del mercato elettrico.

Art. 6.

Trasmissione di informazioni

6.1. Il Gestore del mercato trasmette all'Autorità, con cadenza di norma mensile, una relazione sul funzionamento del mercato elettrico. Tale relazione reca, tra l'altro, le indicazioni necessarie affinché l'Autorità definisca regole, disposizioni specifiche e strumenti di controllo e di intervento che il Gestore del mercato adotta e pone in atto al fine di:

a) far fronte, nella fase di avvio dell'operatività del mercato elettrico e nelle fasi successive, ad eventuali inefficienze della disciplina del mercato, in relazione a particolari comportamenti degli operatori dello stesso mercato;

b) contrastare possibili comportamenti tenuti da operatori del mercato elettrico nello svolgimento delle attività negoziali che possano configurare ipotesi di esercizio di potere di mercato o di collusione;

c) evitare che operatori del mercato o altri soggetti possano trarre vantaggio dall'utilizzo di informazioni privilegiate;

d) indirizzare o promuovere la formazione di mercati speciali concernenti strumenti finanziari derivati.

6.2. Il Gestore del mercato è tenuto ad amministrare il mercato elettrico in modo efficiente ed a fornire servizi al minimo costo per gli operatori del mercato, a parità di altre condizioni. A tale scopo l'Autorità si riserva di richiedere idonea informazione in ordine alle modalità procedurali di aggiudicazione e alla configurazione contrattuale dei rapporti con fornitori di prodotti e servizi integranti l'organizzazione del mercato elettrico.

PARTE IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

Art. 7.

Disposizioni transitorie finali

7.1. Il Gestore del mercato adegua, ove necessario, le disposizioni della disciplina del mercato elettrico a quanto previsto dal presente provvedimento entro la data di avvio dell'operatività dello stesso mercato.

7.2. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 5 e 6 hanno effetto con decorrenza dalla data di avvio dell'operatività del mercato elettrico.

7.3. Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorità ed entra in vigore dalla data della pubblicazione.

Milano, 30 aprile 2001

Il presidente: RANCI

01A6306

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 25 maggio 2001.

Conferma della Montepaschi Serit S.p.a. nell'incarico di commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione per l'ambito territoriale della provincia di Teramo, fino al 30 giugno 2001.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. La Montepaschi Serit S.p.a., con sede legale in Palermo, via E. Morselli n. 8, è confermata, fino al 30 giugno 2001, nell'incarico di commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione per l'ambito territoriale della provincia di Teramo.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

Con lettera notificata il 27 ottobre 2000, la Montepaschi Serit S.p.a., commissario governativo del Servizio nazionale della riscossione per l'ambito di Teramo, ha comunicato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, la volontà di non proseguire, dal 1° aprile 2001, nell'attività di gestione del servizio della riscossione.

In proposito si osserva che, in linea generale, deve escludersi la possibilità che un commissario governativo eserciti la facoltà di recesso prevista dall'art. 9 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Benché, infatti, l'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 1999, possa far propendere per una estensione totale al commissario delle regole previste per il concessionario — ivi comprese quelle in tema di recesso — l'interpretazione della portata precettiva della citata disposizione non può prescindere dalla considerazione della funzione che lo stesso commissario governativo è chiamato a svolgere, che è quella di assicurare, su incarico dell'Amministrazione, la gestione del servizio in contesti nei quali risulti temporaneamente impossibile una gestione nelle forme ordinarie; la stessa natura dell'attività svolta è, quindi, tale da escludere la possibilità che il commissario governativo possa determinare in via autonoma la durata dell'incarico.

Considerato, peraltro, che, a tutela dell'azienda che non reputi conveniente la gestione in regime commissariale, l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1999, limita temporalmente la discrezionalità dell'Amministrazione, stabilendo un limite temporale alla gestione commissariale (un solo anno rinnovabile una sola volta), si ritiene che la gestione commissariale della Montepaschi Serit S.p.a. debba proseguire, ai sensi della normativa citata, fino alla scadenza naturale di due anni decorrenti dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 112 del 1999.

Con il presente provvedimento, pertanto, la Montepaschi Serit S.p.a. viene confermata, fino al 30 giugno 2001, nell'incarico di commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione per l'ambito di Teramo.

Sul contenuto del presente provvedimento è stato acquisito il parere della commissione consultiva di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 112 del 1999, reso nell'adunanza del 3 maggio 2001.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1).

Disposizioni relative alla nomina del commissario governativo: decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (art. 12).

Roma, 25 maggio 2001

Il direttore: ROMANO

01A6313

PROVVEDIMENTO 25 maggio 2001.

Nomina della SOGET S.p.a. quale commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione per l'ambito territoriale della provincia di Teramo, a decorrere dal 1° luglio 2001.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. La SOGET S.p.a., con sede legale in Taranto, via Solito n. 59, è nominata commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione per l'ambito territoriale della provincia di Teramo, a decorrere dal 1° luglio 2001.

2. La SOGET S.p.a. è tenuta, entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica del presente atto, alla prestazione della cauzione, provvisoriamente fissata in misura equivalente a quella prestata dal precedente commissario governativo, pari a L. 4.224.670.333.

3. La SOGET S.p.a. è remunerata per la sua attività nella stessa misura prevista per la precedente gestione dell'ambito. Sono interamente a suo carico le spese di gestione necessarie allo svolgimento del servizio.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

Con lettera notificata il 27 ottobre 2000, la Montepaschi Serit S.p.a., commissario governativo del Servizio nazionale della riscossione per l'ambito di Teramo, ha comunicato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, la volontà di non proseguire, dal 1° aprile 2001, nell'attività di gestione del servizio della riscossione.

Al riguardo, pur dovendosi escludere, in linea generale, la possibilità che un commissario governativo determini autonomamente la durata dell'incarico, in considerazione di quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, con provvedimento emanato in pari data è stata disposta la conferma dell'incarico commissariale alla Montepaschi Serit S.p.a. fino al 30 giugno 2001.

Per tale ambito, pertanto, dal 1° luglio 2001, si rende necessario procedere alla normalizzazione dell'assetto gestorio con la nomina di un nuovo concessionario.

Le complesse vicende, anche giurisdizionali, che hanno contraddistinto il conferimento della concessione per l'ambito in argomento, relativamente al periodo 1995-2004, impongono, però, la necessità di ulteriori approfondimenti volti ad individuare le corrette modalità di svolgimento della procedura di affidamento, e, conseguentemente, di differire la nomina del nuovo concessionario per il tempo tecnico strettamente necessario all'esperimento delle procedure di gara.

Ne deriva la necessità di nominare un nuovo commissario governativo deputato a svolgere temporaneamente il servizio di riscossione.

A tal fine, nel rispetto dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1999, con nota del 12 marzo 2001, sono state interpellate, per il tramite dell'associazione di categoria, le aziende concessionarie eventualmente interessate allo svolgimento dell'incarico.

Entro il termine del 16 marzo 2001, fissato con la predetta nota, sono pervenute le istanze della SRT S.p.a., attuale concessionario per la provincia di Isernia, e della SOGET S.p.a., attuale concessionario e commissario governativo, rispettivamente, per le province di Taranto e Chieti.

L'esame delle istanze prodotte è stata effettuata sulla base dei requisiti vantati dalle aziende richiedenti alla data del 16 marzo 2001.

Le predette istanze sono state quindi comparate valutando, così come prescritto dall'art. 12 del decreto legislativo n. 112, il possesso nelle società richiedenti dei requisiti di cui dall'art. 2 dello stesso decreto legislativo.

In proposito, occorre evidenziare come non vi siano norme che, alla data odierna, impongano a carico delle aziende concessionarie già operanti al 1° luglio 1999 (destinate a continuare nella gestione, salvo ipotesi di recesso, decadenza e revoca, fino al 2004, ai sensi dell'art. 57, comma 1, del decreto legislativo n. 112), il possesso dei requisiti analiticamente elencati dal citato art. 2. Peraltro, lo stesso art. 57, comma 1, dispone che entro due anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 112 del 1999 (1° luglio 1999), i concessionari sono tenuti, a pena di decadenza, ad adeguare sia il capitale sociale, sia il sistema informativo, a quanto disposto dall'art. 2.

Ai limitati fini dell'affidamento del servizio in gestione commissariale va, conseguentemente, ritenuto sufficiente e idoneo a costituire criterio preferenziale di scelta, anche il possesso di uno o soltanto di alcuni dei ricordati requisiti.

Decisivo, a favore della SOGET S.p.a. risulta il possesso del requisito di un capitale sociale pari ad almeno 5 miliardi di lire richiesto dal più volte citato art. 2.

Infatti, mentre SOGET S.p.a. vanta un capitale sociale di 5 milioni di euro, la SRT S.p.a. è dotata di un capitale sociale di 1 miliardo di lire.

Con il presente provvedimento viene, pertanto, disposta la nomina di SOGET S.p.a. a commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione per l'ambito di Teramo, a decorrere dal 1° luglio 2001.

Sul contenuto del presente atto è stato acquisito il parere della commissione consultiva di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 112 del 1999, reso nell'adunanza del 3 maggio 2001.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1).

Disposizioni relative alla nomina del commissario governativo: decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (art. 12).

Roma, 25 maggio 2001

Il direttore: ROMANO

01A6314

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TERAMO

PROVVEDIMENTO 8 marzo 2001.

Cancellazione della ditta Quantoro S.r.l. dal registro assegnatari di marchi di identificazione dei metalli preziosi, in Mosciano S. Angelo.

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 luglio 1999;

Considerato che la ditta Quantoro S.r.l. non ha provveduto al rinnovo della concessione del marchio di identificazione dei metalli preziosi nei termini di legge;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Determina:

1. Per i motivi di cui in premessa, di cancellare la ditta Quantoro S.r.l. - Mosciano S. Angelo, titolare del marchio 32TE dal registro degli assegnatari di marchi di identificazione dei metalli preziosi.

2. Di dare comunicazione della presente determinazione al questore di Teramo, affinché provveda per gli adempimenti di competenza.

3. Della presente determinazione sarà data notizia mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496.

Teramo, 8 marzo 2001

Il segretario generale: PRATOLA

01A6333

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 8 giugno 2001, n. **9**.

Norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore - Indicazioni applicative - Legge 8 febbraio 2001, n. 12.

Agli assessori alla sanità delle regioni e province autonome

Ai referenti regionali per le tossicodipendenze

Ai responsabili servizi pubblici per le tossicodipendenze

Al Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza

e, per conoscenza

Alla Società italiana dei medici di medicina generale

In riferimento alle numerose richieste di chiarimenti rivolte a questo Ministero in merito all'applicazione della legge in oggetto da parte di professionisti sanitari operanti nel campo della tossicodipendenza, si ritengono opportune alcune indicazioni, intese a facilitare la lettura e la corretta interprestazione delle relative disposizioni legislative.

Nell'esaminare la portata della legge 8 febbraio 2001, n. 12, appare significativo che il legislatore, pur potendo limitarsi, come per lo più avviene nel caso di emendamenti introdotti nel corpo di testi normativi organici, ad indicare l'oggetto delle disposizioni legislative con un generico riferimento a «modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, abbia invece ritenuto necessario indicarne esplicitamente l'ambito operativo, conferendo a queste disposizioni una connotazione specifica, predeterminata e circoscritta, per l'appunto finalizzata ad «agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore».

Ciò significa che le prescrizioni innovative da essa introdotte, ad integrazione e modifica di quelle di carattere generale contenute nel titolo IV del testo unico in esame, con particolare riguardo agli articoli 41, 43, e 45, sono state concepite dal Parlamento e devono essere necessariamente interpretate in funzione di tale obiettivo.

Quindi, sebbene figuri espressamente indicata soltanto nel nuovo comma 1-*bis* dell'art. 41 di tale testo unico, la specifica utilizzazione degli oppiacei elencati nell'allegato III-*bis* «a favore di pazienti affetti da dolore severo in caso di patologia neoplastica o degenerativa», con esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei, deve intendersi implicitamente riferita anche alle nuove previsioni dell'art. 43, commi 2-*bis*, 3-*bis*, 4, 5-*bis* e 5-*ter*.

A questa conclusione si giunge, del resto, anche per diretta conseguenza del logico richiamo all'allegato III-*bis*, non a caso inserito nei commi 2-*bis* e 3-*bis* dello stesso art. 43: non va dimenticato, infatti, che i principi attivi indicati in tale allegato, ed ammessi al beneficio delle modalità prescrittive semplificate, trovano impiego d'elezione proprio nella terapia del dolore severo.

Tale assunto, inoltre, risulta confermato anche dal comma 4 dello stesso art. 43, laddove si prevede che il medesimo allegato III-*bis* possa essere modificato con apposito decreto per l'inserimento di nuovi farmaci «contenenti le sostanze di cui alle tabelle I, II e III previste dall'art. 14, aventi una comprovata azione narcotico-analgesica».

Ciò significa, in particolare, che le modalità prescrittive indicate nell'art. 43, commi 2-*bis*, e 3-*bis* sono applicabili ai soli fini del trattamento del dolore severo in pazienti affetti da patologia neoplastica o degenerativa, e che la prescrizione di cui all'art. 43, comma 3-*bis* non è comunque utilizzabile per i trattamenti sostitutivi in pazienti tossicodipendenti da oppiacei.

Per gli stessi presupposti della legge le modalità di prescrizione dei farmaci di cui all'allegato III-*bis* per scopi terapeutici diversi da quelli del trattamento del dolore severo dei pazienti affetti da patologia neoplastica o degenerativa restano invariate, nei termini imposti dall'art. 43, comma 3, del medesimo testo unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Conseguentemente, infine, nulla è innovato per quanto riguarda le prescrizioni applicabili al trattamento medico-farmacologico erogato in assistenza domiciliare ai pazienti tossicodipendenti in caso di terapia sostitutiva a norma dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444 (regolamento relativo alla determinazione dell'organico e delle caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze).

Roma, 8 giugno 2001

Il Ministro: VERONESI

01A6713

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Comunicati concernenti la nomina di alcuni rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo

L'ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo costituito presso la Corte suprema di cassazione, nella riunione del 14 giugno 2001, ha attribuito, ai sensi dell'art. 41, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il seggio rimasto vacante a seguito della nomina a membro del Governo dell'on. Guido Viceconte, all'on. Domenico Mennitti, primo dei non eletti nella stessa circoscrizione e nella stessa lista «Forza Italia».

L'ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo costituito presso la Corte suprema di cassazione, nella riunione del 14 giugno 2001, ha attribuito, ai sensi dell'art. 41, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il seggio rimasto vacante a seguito della nomina a membro del Governo dell'on. Vittorio Sgarbi, all'on. Giacomo Santini, primo dei non eletti nella stessa circoscrizione e nella stessa lista «Forza Italia».

L'ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo costituito presso la Corte suprema di cassazione, nella riunione del 14 giugno 2001, ha attribuito, ai sensi dell'art. 41, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il seggio rimasto vacante a seguito della nomina a membro del Governo dell'on. Gianfranco Fini, all'on. Massimo Enrico Corsaro, primo dei non eletti nella stessa circoscrizione e nella stessa lista «Patto Segni - Alleanza Nazionale».

L'ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo costituito presso la Corte suprema di cassazione, nella riunione del 14 giugno 2001, ha attribuito, ai sensi dell'art. 41, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il seggio rimasto vacante a seguito della nomina a membro del Governo dell'on. Rocco Buttiglione, all'on. Paolo Pastorelli, primo dei non eletti nella stessa circoscrizione e nella stessa lista «CDU» (Cristiani democratici uniti liberali e democratici per l'Europa).

L'ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo costituito presso la Corte suprema di cassazione, nella riunione del 14 giugno 2001, ha attribuito, ai sensi dell'art. 41, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il seggio rimasto vacante a seguito della nomina a membro del Governo dell'on. Umberto Bossi, all'on. Mario Borghezio, primo dei non eletti nella stessa circoscrizione e nella stessa lista «Lega Nord».

L'ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo costituito presso la Corte suprema di cassazione, nella riunione del 14 giugno 2001, ha attribuito, ai sensi dell'art. 41, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il seggio rimasto vacante a seguito della nomina a Presidente del Consiglio dei Ministri dell'on. Silvio Berlusconi, al sig. Paolo Bartolozzi, primo dei non eletti nella stessa circoscrizione e nella stessa lista «Forza Italia».

Da 01A6719 a 01A6724

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di onorificenze al valor civile

Medaglia d'oro

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 2001 è stata conferita la medaglia d'oro al valor civile del sig. Basil Ralser con la seguente motivazione: «Alla guida del mezzo di servizio occupato allo spargimento del sale sul piano viabile, non esitava, incurante del rischio personale, ad accorrere in soccorso di un'automobilista, venendo travolto da un'auto proveniente ad altissima velocità.

Splendido esempio di umana solidarietà ed alto senso civico spinti sino all'estremo sacrificio». 30 gennaio 2000 - Campo di Trens (Bolzano).

Medaglia d'argento

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 2001 è stata conferita la medaglia d'argento al valor civile alle persone sottoindicate: alla signora Emanuela Galloni con la seguente motivazione:

«Con grande coraggio e pronta determinazione, non esitava a porre a grave rischio la propria incolumità per proteggere una scolaresca in procinto di essere investita da un furgoncino, rimanendo a sua volta gravemente ferita dall'impatto col mezzo. Chiaro esempio di spirito di abnegazione e generosa solidarietà». 29 marzo 1999 - Milano.

Al signor Ettore Soldavini con la seguente motivazione:

«Con pronta determinazione, non esitava a tuffarsi nelle acque di un fiume in soccorso di due extracomunitari in procinto di annegare, riuscendo a trarre in salvo uno dei due giovani. Chiaro esempio di elette virtù civiche e generoso altruismo». 17 giugno 1999 - Lonate Pozzolo (Varese).

Medaglia di bronzo

Con decreto del Presidente della Repubblica dall'8 marzo 2001, è stata conferita la medaglia di bronzo al valor civile alle persone sottoindicate:

al maresciallo capo dei Carabinieri Pier Giuseppe Palmeri con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio e sprezzo del pericolo, interveniva in un'abitazione ove uno psicolabile aveva provocato un incendio e, nonostante le fiamme e il denso fumo, riusciva a porre in salvo cinque persone in imminente pericolo. Chiaro esempio di elette virtù civiche ed elevato senso del dovere» - 4 gennaio 2000 - Cologno Monzese (Milano);

al sig. Silvio Massimo Andrea Perna con la seguente motivazione:

«Con pronta determinazione e sprezzo del pericolo, accorreva in soccorso di un vicino avvolto dalle fiamme dopo aver appiccato il fuoco al suo appartamento, riuscendo a trarlo in salvo ed adoperandosi poi nello spegnimento dell'incendio. Chiaro esempio di non comune altruismo ed elette virtù civiche» - 4 gennaio 2000 - Cologno Monzese (Milano).

01A6319 - 01A6320 - 01A6316

Conferimento di onorificenze al merito civile

Medaglia d'oro

Con decreto del Presidente della Repubblica dall'8 marzo 2001, è stata conferita la medaglia d'oro al merito civile ai comuni sottoindicati:

al comune di Verghereto con la seguente motivazione:

«Ritenuto nascondiglio dei partigiani, durante l'ultimo conflitto mondiale fu oggetto della feroce e cieca rappresaglia dei fascisti e dei tedeschi che trucidarono sessantaquattro suoi cittadini, in maggioranza anziani, donne e bambini, distrussero l'intero centro abitato, causando un gran numero di feriti» - 22 luglio 1944 - Verghereto (Forlì);

al comune di Vergato con la seguente motivazione:

«Situato sulla linea gotica, durante l'ultimo conflitto mondiale il comune si trovò al centro degli opposti schieramenti, subendo ogni sorta di violenza dalle truppe tedesche e un gran numero di bombardamenti da parte alleata, che provocarono numerose vittime e la distruzione della quasi totalità dell'abitato. La popolazione tutta offrì spendido esempio di generosità nel soccorso dei superstiti e grande spirito di solidarietà ed accoglienza per gli sfollati» - 1943/1944 - Vergato (Bologna);

al comune di Pescara con la seguente motivazione:

«Centro strategico sulla linea verso il nord della penisola e per il collegamento con la capitale, durante l'utimo conflitto mondiale fu teatro di continui e devastanti bombardamenti da parte dell'aviazione alleata e dovette subire le razzie e la distruzione di fabbricati, strade ponti e uffici pubblici da parte dell'esercito germanico in ritirata» - 31 agosto/20 settembre 1943 - Pescara.

Medaglia di bronzo

Con decreto del Presidente della Repubblica dall'8 marzo 2001, è stata conferita la medaglia di bronzo al merito civile agli enti e alle persone sottoindicate:

al comune di Canosa di Puglia (BA) con la seguente motivazione:

«All'indomani dell'armistizio, abbandonata dai tedeschi, subì un violento bombardamento che provocò numerosi morti e gravissime distruzioni. La popolazione si prodigò in una generosa gara di solidarietà in aiuto dei superstiti e dei senza tetto, dando prova di elette virtù civiche e grande spirito di abnegazione» - 6 novembre 1943 - Canosa di Puglia (Bari);

al comune di Aprilia (LT) con la seguente motivazione:

«Situato in posizione strategica, durante l'ultimo conflitto mondiale fu teatro di feroci battaglie fra i due eserciti che se ne contendevano l'occupazione. Nonostante gli ingentissimi danni all'abitato e alle infrastrutture, la popolazione sopportò gli enormi disagi con grande spirito di sacrificio e si adoperò instancabilmente nella difficile opera di ricostruzione» - gennaio/giugno 1944 - Aprilia (Latina);

al maresciallo capo dei Carabinieri Sebastiano Piras con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio ed esemplare altruismo, si introduceva, insieme ad un altro militare, in una abitazione in preda alle fiamme traendo in salvo un'anziana donna non deambulante» - 6 agosto - Porto Torres (Sassari);

alla questura di Foggia con la motivazione:

«In occasione del crollo di una palazzina che aveva provocato numerose vittime, coordinava il personale delle varie specialità della Polizia di Stato, che accorso prontamente sul luogo del disastro, si prodigava, con encomiabile slancio ed eccezionale spirito di abnegazione, nelle operazioni di soccorso, dando prova di grande generosità ed elette virtù civiche» - 11/15 novembre 1999 - Foggia.

01A6318 - 01A6317

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tibicorten»

Estratto decreto n. 263 del 10 maggio 2001

La titolarietà delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Avantgarde S.p.a., con sede in via Treviso, 4 - Pomezia, Roma - con codice fiscale 03724830587.

Medicinale TIBICORTEN: confezione - A.I.C. n. 022705038 «F» crema dermatologica G 20.

È ora trasferita alla società: Sigma-Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.a., con sede in viale Shakespeare, 47 - Roma, con codice fiscale 00410650584.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A6500

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Monocid»

Estratto decreto n. 264 del 10 maggio 2001

La titolarietà delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Procter & Gamble S.p.a., con sede in viale Cesare Pavese, 385 - Roma - con codice fiscale 05269321005.

Medicinale MONOCID:

confezione - A.I.C. n. 025422128 - EV flacone 1G + fiala solvente;

confezione - A.I.C. n. 025422130 - IM flacone 500 mg + fiala solvente;

confezione - A.I.C. n. 025422142 - IM flacone 1G + fiala solvente.

È ora trasferita alla società: Shire Italia S.p.a., con sede in Riviera Francia, 3/A - Padova, con codice fiscale 00643730419.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A6501

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tobral»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
specialità medicinale n. 273 del 10 maggio 2001

Società Alcon Italia S.p.a., via Roma n. 108, palazzo C-D/1 - 20060 Cassina Dè Pecchi (Milano).

Specialità medicinale TOBRAL:

collirio 5 ml - A.I.C. n. 025860026;

pomata oftalmica 3,5 G 0,3% - A.I.C. n. 025860040;

flacone gocce otologiche 5 ml - A.I.C. n. 025860053.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta di prolungamento smaltimento scorte, «i lotti delle confezioni delle specialità medicinale TOBRAL, collirio 5 ml - A.I.C. n. 025860026, TOBRAL, pomata oftalmica 3,5 G 0,3% - A.I.C. n. 025860040, TOBRAL flacone gocce otologiche 5 ml - A.I.C. n. 025860053, prodotti anteriormente al 6 maggio 2000, data di pubblicazione nela *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 308 del 20 marzo 2000 di cambio di titolarietà, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 1º maggio 2001».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A6499

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tricoxidil»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
Specialità medicinale n. 286 del 10 maggio 2001

Società Pfizer Consumer Health Care S.r.l. strada statale 156 km 50 - 04100 Borgo San Michele (Latina);

Specialità medicinale: TRICOXIDIL

Lozione 2% 60 ml A.I.C. n. 026694024

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

«I lotti delle confezioni della specialità medicinale TRICOXIDIL lozione 2% 60 ml A.I.C. n. 026694024, prodotti anteriormente al 12 gennaio 2001, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 955 del 30 ottobre 2000 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dall'11 luglio 2001».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A6498

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Trosyd»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
Specialità medicinale n. 278 del 10 maggio 2001

Società Pfizer Consumer Health Care S.r.l. strada statale 156 km 50 - 04100 Borgo San Michele (Latina).

Specialità medicinale TROSYD - crema dermatologica 1% 30 g - A.I.C. n. 025647013/

Crema ginecologica 2% 78 g - A.I.C. n. 025647025/

Polvere dermica 1% 30 g - A.I.C. n. 025647037/

Lozione dermica 1% 30 g - A.I.C. n. 025647049/

6 ovuli 100 mg - A.I.C. n. 025647076/

Soluzione ungueale 28% 12 ml - A.I.C. n. 025647114/

Lavanda Vag. 0,2% 5 flacone 150 ml - A.I.C. n. 025647126/

Schiuma dermica 1% 6 bust. 10g - A.I.C. n. 025647138/

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

«I lotti delle confezioni della specialità medicinale TROSYD, crema dermatologica 1% 30 g - A.I.C. n. 025647013; TROSYD, crema ginecologica 2% 78 g - A.I.C. n. 025647025; TROSYD, polvere dermica 1% 30 g - A.I.C. n. 025647037; TROSYD, lozione dermica 1% 30 g - A.I.C. n. 025647049; TROSYD, 6 ovuli 100 mg - A.I.C. n. 025647076; TROSYD, soluzione ungueale 28% 12 ml - A.I.C. n. 025647114; TROSYD, lavanda vag. 0,2% 5 flacone 150 ml - A.I.C. n. 025647126; TROSYD, schiuma dermica 1% 6 bust. 10 g - A.I.C. n. 025647138, prodotti anteriormente al 25 novembre 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 697 del 5 luglio 2000 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 24 maggio 2001».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A6497

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Muse»

Estratto di variazione AIC/UAC n. 1234 del 28 maggio 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Vivus UK, con sede in Providence House, River Street, Windsor - Berks (Gran Bretagna).

Specialità medicinale: MUSE.

Confezione:

A.I.C. n. 034376018 - 1 inserto transuretrale 125 mcg in buste;

A.I.C. n. 034376020 - 3 inserti transuretrali 125 mcg in buste;

A.I.C. n. 034376032 - 6 inserti transuretrali 125 mcg in buste;

A.I.C. n. 034376044 - 1 inserto transuretrale 250 mcg in buste;

A.I.C. n. 034376057 - 3 inserti transuretrali 250 mcg in buste;

A.I.C. n. 034376069 - 6 inserti transuretrali 250 mcg in buste;

A.I.C. n. 034376071 - 1 inserto transuretrale 500 mcg in buste;

A.I.C. n. 034376083 - 3 inserti transuretrali 500 mcg in buste;

A.I.C. n. 034376095 - 6 inserti transuretrali 500 mcg in buste;

A.I.C. n. 034376107 - 1 inserto transuretrale 1000 mcg in buste;

A.I.C. n. 034376119 - 3 inserti transuretrali 1000 mcg in buste;

A.I.C. n. 034376121 - 6 inserti transuretrali 1000 mcg in buste.

È ora trasferita alla società: Abbott S.p.a., con sede in via Pontina km 52, Campoverde - Aprilia (Latina), con codice fiscale n. 00076670595.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A6372

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Euketos»

Estratto del decreto n. 218 del 17 aprile 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale EUKETOS nelle forme e confezioni:

«100 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 6 capsule, «100 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 56 capsule, «200 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 3 capsule, «200 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Villa Sayonara - Sanremo - (Imperia), strada Solaro n. 75/77, c.a.p. 18038, Italia, codice fiscale n. 00071020085.

Confezioni autorizzate numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: 100 mg capsule rigide a rilascio prolungato 6 capsule - A.I.C. n. 034393013 (in base 10), 10TLXP (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida a rilascio prolungato.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l. stabilimento sito in Sanremo (Imola) (Italia), via Dante Alighieri n. 71 (confezionamento finale); Pharmatec International S.r.l. stabilimento sito in San Giuliano Milanese (Milano) (Italia), via Tirso n. 6/7 (produzione semilavorato); Pharmatec International S.r.l. stabilimento sito in San Giuliano Milanese (Milano) (Italia), via Marche n. 9 (produzione semilavorato); G.E.T. S.r.l. stabilimento sito in Sanremo (Imola) (Italia), via Ludovico Ariosto n. 17 (controllo qualità).

Composizione: 1 capsula:

principio attivo: ketoprofene 100 mg;

eccipienti: microgranuli di saccarosio e amido 18,05 mg; povidone K30 1,93 mg; ammonio metacrilato copolimero (eudragit RS 100) 0,62 mg; talco 9,16 mg; gelatina 48,02 mg; titanio biossido E171 0,98 mg.

Confezione: 100 mg capsule rigide a rilascio prolungato 56 capsule - A.I.C. n. 034393025 (in base 10), 10TLY1 (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida a rilascio prolungato.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l. stabilimento sito in Sanremo (Imola) (Italia), via Dante Alighieri n. 71 (confezionamento finale); Pharmatec International S.r.l. stabilimento sito in San Giuliano Milanese (Milano) (Italia), via Tirso n. 6/7 (produzione semilavorato); Pharmatec International S.r.l. stabilimento sito in San Giuliano Milanese (Milano) (Italia), via Marche n. 9 (produzione semilavorato); G.E.T. S.r.l. stabilimento sito in Sanremo (Imola) (Italia), via Ludovico Ariosto n. 17 (controllo qualità).

Composizione: 1 capsula:

principio attivo: Ketoprofene 100 mg;

eccipienti: microgranuli di saccarosio e amido 18,05 mg; povidone k30 1,93 mg; ammonio metacrilato copolimero (eudragit RS 100) 0,62 mg; talco 9,16 mg; gelatina 48,02 mg; Titanio biossido (E171) 0,98 mg.

Confezione: 200 mg capsule rigide a rilascio prolungato 3 capsule - A.I.C. n. 034393037 (in base 10), 10TLYF (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida a rilascio prolungato.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l. stabilimento sito in Sanremo (Imola) (Italia), via Dante Alighieri n. 71 (confezionamento finale); Pharmatec International S.r.l. stabilimento sito in San Giuliano milanese (Milano) (Italia), via Tirso n. 6/7 (produzione semilavorato); Pharmatec International S.r.l. stabilimento sito in San Giuliano Milanese (Milano) (Italia), via Marche n. 9 (produzione semilavorato); G.E.T. S.r.l. stabilimento sito in Sanremo (Imola) (Italia), via Ludovico Ariosto n. 17 (controllo qualità).

Composizione: 1 capsula:

principio attivo: ketoprofene 200 mg;

eccipienti: microgranuli di saccarosio e amido 36,1 mg; povidone K30 3,87 mg; ammonio metacrilato copolimero (eudragit RS 100) 1,23 mg; talco 18,32 mg; gelatina 75,46 mg; titanio biossido (E171) 1,54 mg.

Confezione: 200 mg capsule rigide a rilascio prolungato 28 capsule - A.I.C. n. 034393049 (in base 10), 10TLYT (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida a rilascio prolungato

Classe: «A» Nota: 66.

Prezzo: Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l. stabilimento sito in Sanremo (Imola) (Italia), via Dante Alighieri n. 71 (Confezionamento finale); Pharmatec International S.r.l stabilimento sito in San Giuliano milanese (Milano) (Italia), via Tirso n. 6/97 (produzione semilavorato); Pharmatec International S.r.l. stabilimento sito in San Giuliano Milanese (Milano) (Italia), via Marche n. 9 (Produzione semilavorato); G.E.T. S.r.l. stabilimento sito in Sanremo (Imola) Italia, via Ludovico Ariosto n. 17 (controllo qualità).

Composizione: 1 capsula:

principio attivo: ketoprofene 200 mg;

eccipienti: microgranuli di saccarosio e amido 36,1 mg; povidone K30 3,87 mg; ammonio metacrilato copolimero (eudragit RS 100) 1,23 mg; talco 18,32 mg; gelatina 75,46 mg; titanio biossido (E171) 1,54 mg.

Indicazioni terapeutiche: indicate nell'allegato al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A6496

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Colline di Romagna», con annesso disciplinare di produzione.

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione di origine protetta per l'olio extravergine di oliva «Colline di Romagna», ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dall'Associazione regionale produttori olivicoli, con sede in Rimini, via XXIII Settembre, 112/A, esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Ufficio tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle attestazioni di specificità - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «COLLINE DI ROMAGNA»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Colline di Romagna» è riservata agli oli extra vergine di oliva che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2081/92 ed indicati nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varietà di olivo

La denominazione di origine protetta «Colline di Romagna» è riservata all'olio extra vergine di oliva ottenuto dalle varietà di olive presenti negli oliveti, come di seguito specificato:

frantoio o correggiolo, da soli o congiuntamente, nella misura minima del 60%;

leccino, nella misura massima del 40%;

altre varietà locali presenti negli oliveti, quali pendolino, moraiolo, rossina e capolga, possono concorrere fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Colline di Romagna» comprende i seguenti comuni:

a) provincia di Rimini, per intero i comuni di:

Coriano, Gemmano, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morcaino di Romagna, Poggio Berni, Saludecio, San Giovanni in Marignano, San Clemente, Torriana, Verucchio;

in parte i comuni di:

Misano Adriatico, limitatamente al territorio posto a monte della s.s. n. 16 Adriatica;

Riccione, limitatamente al territorio posto a monte della s.s. n. 16 Adriatica (nei tratti urbani denominata anche via Circonvallazione, via Giulio Cesare, via Flaminia);

Rimini, limitatamente al territorio posto a monte della s.s. n. 16 Adriatica (nei tratti urbani denominata anche via Flaminia) fino al bivio che la via Flaminia forma con viale Settembrini e, proseguendo per via Settembrini, limitatamente al territorio posto a monte e compreso fra viale Settembrini che prosegue in via Giuliani, fino all'incrocio con via Fada e proseguendo in via Fada, via C.A. Dalla Chiesa, via Della Repubblica e Superstrada Rimini-San Marino fino al sottopasso in corrispondenza dell'autostrada A14. Da qui, la delimitazione successiva dell'area comunale, in direzione Bologna, fa riferimento al territorio posto a monte dell'autostrada A14 fino al confine del comune;

Santarcangelo di Romagna, limitatamente al territorio posto a monte dell'autostrada A14;

b) provincia di Forlì-Cesena, per intero i comuni di:

Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Meldola, Mercato Saraceno, Montiano, Predappio, Rocca San Casciano, Roncofreddo e Sogliano al Rubicone;

in parte i comuni di:

Bertinoro, Cesena, Forlì, Forlimpopoli, Longiano, Savignano sul Rubicone, limitatamente al territorio di ogni comune posto a monte della s.s. n. 9 Emilia.

(Omissis).

Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

1) Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Colline di Romagna» devono essere quelle tradizionali e caratteristiche del territorio di cui al precedente art. 3 e, in ogni caso, idonee a conferire le specifiche caratteristiche qualitative all'olio derivato.

2) I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura consentiti sono quelli tradizionalmente in uso nelle aree individuate.

3) L'epoca di raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Colline di Romagna» è compresa tra il 20 ottobre e il 15 dicembre di ogni anno.

4) La raccolta delle olive va effettuata direttamente dalla pianta, a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici.

5) Le olive raccolte devono essere avviate alla oleificazione entro il più breve tempo possibile. L'eventuale stoccaggio prima della oleificazione deve essere effettuato preferibilmente in cassette in plastica di piccole dimensioni e comunque in contenitori di materiale inerte che assicurino una adeguata areazione delle drupe. La trasformazione delle olive in olio deve essere, in ogni caso, effettuata non più tardi di due giorni dalla raccolta.

6) La produzione massima di olive per ettaro è fissata in kg 7.000 nel caso di oliveti specializzati e in kg 60 per pianta nel caso di piante sparse.

7) I produttori olivicoli sono tenuti a denunciare il quantitativo di olive prodotto all'organismo di controllo, entro e non oltre il trentesimo giorno dal termine ultimo di cui al punto 3) dell'art. 4.

8) Il produttore è tenuto a presentare all'organismo di controllo una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che le olive provengono dall'area delimitata ai sensi dell'art. 3 del presente disciplinare con indicazione dell'impianto di molitura ove è avvenuta la trasformazione delle olive in olio.

Art. 5.

Modalità di oleificazione

1) La zona in cui devono svolgersi le operazioni di estrazione e confezionamento dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Colline di Romagna» è quella definita al precedente art. 3.

2) Le olive destinate alla produzione dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Colline di Romagna», di cui all'art. 1, devono essere sottoposte a defogliazione e lavaggio con acqua potabile prima di essere avviate alla trasformazione: ogni altro trattamento è vietato.

3) L'estrazione dell'olio extra vergine di oliva di cui all'art. 1 deve avvenire soltanto con processi meccanici e fisici atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna possibilità di alterazione delle caratteristiche qualitative presenti nel frutto. La resa massima delle olive in olio non deve superare il 18%.

4) L'organismo di controllo certifica la conformità del prodotto, su richiesta del detentore delle partite di olio da sottoporre ad analisi chimico-fisica e organolettica, ai fini dell'utilizzo della denominazione di origine protetta «Colline di Romagna».

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Colline di Romagna» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal verde al giallo oro;

odore: di frutta di oliva medio o talvolta intenso, accompagnato da eventuali sensazioni di erba o foglia;

sapore: di fruttato di oliva con lieve sensazione di amaro e/o piccante, accompagnato da eventuale sentore di mandorla, carciofo e pomodoro;

punteggio al panel test ≥ 7;

acidità totale massima, espressa in acido oleico, al peso, non eccedente grammi 0,5 per 100 grammi di olio;

numero perossidi	$\leq$ 12 meq02/kg;
acido palmitico	10÷15%;
acido palmitoleico	0,5÷1,5%;
acido stearico	0,9÷2,5%;
acido oleico	$\geq$72%;
acido linoleico	$\leq$ 12%;
acido linolenico	$\leq$ 0,9%;
acido arachico	$\leq$ 0,5%;
acido eicosenoico	$\leq$ 0,5%;
tocoferoli	$\geq$ 70 mg/kg.

Art. 7.

Designazione e presentazione

1) L'aggiunta di qualsiasi qualificazione alla denominazione di cui all'art. 1, non espressamente prevista dal presente disciplinare è vietata. Tale divieto è esteso anche ad aggettivi quali:

eccelso, fine, superiore, selezionato, genuino, tradizionale.

2) È vietato l'uso di riferimenti geografici aggiuntivi, indicazioni geografiche o indicazioni di luoghi esattamente corrispondenti a comuni, frazioni in aree inserite nella zona di produzione di cui all'art. 1.

3) È consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore, soprattutto in riferimento a nomi geografici di zone di produzione di oli a denominazione di origine protetta.

4) Il nome della denominazione di origine protetta «Colline di Romagna» deve figurare in etichetta con caratteri chiari e indelebili, in modo da poter essere ben distinguibile dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa.

5) L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Colline di Romagna» deve essere immesso al consumo in recipienti preconfezionati, ermeticamente chiusi, idonei dal punto di vista alimentare e con la seguente capienza espressa in litri: 0,10 - 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 2,00 - 3,00 - 5,00.

6) È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui è ottenuto l'olio.

01A6321

Modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Gorgonzola»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha esaminato l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Gorgonzola», registrata con regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96, nel quadro della procedura prevista dall'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal Consorzio per la tutela del formaggio «Gorgonzola», con sede in Novara - via A. Costa n. 5/C.

Considerato che la modifica proposta non riduce il legame con l'ambiente geografico che ha rappresentato uno degli elementi sui quali ha trovato fondamento il riconoscimento comunitario e non compromette la qualità del prodotto ottenuto.

Considerato altresì che l'art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92 prevede la possibilità, da parte degli Stati membri, di chiedere modifiche ai disciplinari di produzione delle denominazioni di origine registrate.

Ritiene di dover procedere alla pubblicazione della proposta di modifica unitamente, per una più agevole consultazione, al testo della scheda guida, per la produzione del formaggio in argomento, quale risulta dalla relativa disciplina depositata presso i competenti servizi della Commissione europea, sulla quale incide la modifica proposta.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Divisione ex VI - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della trasmissione della suddetta proposta alla Commissione europea.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA D.O.P. «GORGONZOLA», REGISTRATA IN AMBITO U.E. CON REGOLAMENTO (CE) N. 1107 DEL 12 GIUGNO 1996

La D.O.P. «Gorgonzola» è riservata al formaggio molle, grasso, a pasta cruda, prodotto esclusivamente con latte di vacca intero.

Disciplina vigente:

La zona di produzione della D.O.P. «Gorgonzola» comprende l'intero territorio delle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Milano, Novara, Pavia, Vercelli, nonché i seguenti comuni appartenenti alla provincia di Alessandria: Casale Monferrato, Villanova Monferrato, Balzola, Morano Po, Coniolo, Pontestura, Serralunga di Crea, Cereseto, Treville, Ozzano Monferrato, San Giorgio Monferrato, Sala Monferrato, Cellamonte, Rosignano Monferrato, Terruggia, Ottiglio, Frassinello Monferrato, Olivola, Vignale, Camagna, Conzano, Occimiano, Mirabello Monferrato, Giarole, Valenza, Pomaro Monferrato, Bozzole, Valmacca, Ticineto, Borgo San Martino e Frassineto Po.

Modifica proposta:

La zona di produzione e stagionatura della D.O.P. «Gorgonzola» comprende l'intero territorio delle province di Bergamo, Biella, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Lecco, Lodi, Milano, Novara, Pavia, Verbano - Cusio - Ossola, Vercelli, nonché i seguenti comuni appartenenti alla provincia di Alessandria: Casale Monferrato, Villanova Monferrato, Balzola, Morano Po, Coniolo, Pontestura, Serralunga di Crea, Cereseto, Treville, Ozzano Monferrato, San Giorgio Monferrato, Sala Monferrato, Cellamonte, Rosignano Monferrato, Terruggia, Ottiglio, Frassinello Monferrato, Olivola, Vignale, Camagna, Conzano, Occimiano, Mirabello Monferrato, Giarole, Valenza, Pomaro Monferrato, Bozzole, Valmacca, Ticineto, Borgo San Martino e Frassineto Po.

La produzione del formaggio a D.O.P. «Gorgonzola» avviene secondo la seguente sequenza operativa:

Disciplina vigente:

Il latte intero di vacca proveniente dalla zona di produzione viene cagliato ad una temperatura di 28º-32º C con caglio di vitello.

Modifica proposta:

Il latte intero di vacca proveniente dalla zona di produzione viene pastorizzato, cagliato ad una temperatura di 28-36, inseminato con fermenti lattici e con una sospensione di spore di pennicillium e di lieviti selezionati ed addizionato con caglio di vitello;

Disciplina vigente:

La pasta, raffreddata, viene sottoposta a stratificazione.

Dopo qualche giorno si procede alla salatura a secco che è continuata per alcuni giorni in ambiente con temperatura di 18º-20º C.

La stagionatura che può protrarsi anche per 2 o 3 mesi, viene effettuata in ambienti con temperatura di 5º-8º C.

Durante la maturazione la pasta viene più volte forata per favorire lo sviluppo delle varietà e ceppi di penicillum, caratteristici del «Gorgonzola» e determinanti la colorazione verde (erborinatura).

Modifica proposta:

Dopo qualche giorno si procede alla salatura a secco che è continuata per alcuni giorni in ambiente con temperatura di 18º-24º C.

Durante la maturazione la pasta viene più volte forata per favorire lo sviluppo delle varietà e ceppi di penicillum, caratteristici del «Gorgonzola» e determinanti la colorazione verde/bluastra (erborinatura);

La stagionatura che può protrarsi anche per 2 o 3 mesi, e comunque la durata minima della stagionatura può essere quantificata in cinquanta giorni, viene effettuata in ambienti con temperatura di 2º-7º C e un'umidità del 85/95%.

La D.O.P. «Gorgonzola» deve presentare le seguenti caratteristiche:

forma cilindrica a scalzo alto e diritto con facce piane;

Disciplina vigente:

peso medio della forma: kg 6-13 con variazioni in più o in meno, in rapporto alle condizioni tecniche di produzione;

altezza: cm 16-20 con variazioni in più o in meno, in rapporto alle condizioni tecniche di produzione;

diametro: cm 25-30 con variazioni in più o in meno, in rapporto alle condizioni tecniche di produzione;

crosta: ruvida, rossiccia;

Modifica proposta:

peso medio della forma: tipo piccante kg 9/12; tipo dolce kg 10/13; tipo piccole kg 6/8, con variazioni in più o in meno, in rapporto alle condizioni tecniche di produzione;

altezza cm 13/20 con variazioni in più o in meno, in rapporto alle condizioni tecniche di produzioni ed il periodo di stagionatura;

diametro cm 20/32, con variazione in più o in meno, in rapporto alle condizioni tecniche di produzione ed al periodo di stagionatura;

crosta: ruvida, grigio e o rosata, non edibile;

pasta: unita, di colore bianco o paglierino, screziata per sviluppo di muffe (erborinatura) con venature verdi/blu caratteristiche;

Disciplina vigente:

sapore: leggermente piccante, caratteristico;

Modifica proposta:

sapore: da leggermente piccante a piccante, caratteristico;

grasso sulla sostanza secca: minimo 48%.

Il formaggio a D.O.P. «Gorgonzola» viene utilizzato da tavola, deve recare su entrambe le facce piane della forma l'impronta del marchio consortile d'origine (allegato 1) recante il numero di identificazione del caseificio, ottenuto mediante l'applicazione delle matrici distribuite dal consorzio di tutela.

Disciplina vigente:

La D.O.P. «Gorgonzola» deve essere avvolta, per la commercializzazione in un foglio di alluminio goffrato recante anch'esso il marchio del Consorzio di tutela (allegato 2).

Modifica proposta:

La D.O.P. «Gorgonzola» deve essere avvolta, per la commercializzazione in un foglio di alluminio goffrato recante anch'esso il marchio del consorzio di tutela (allegato 2) e pertanto tale operazione dovrà avvenire esclusivamente nella zona delimitata per la D.O.P.

01A6315

REGIONE VALLE D'AOSTA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Microdata Telemation Ricerca e Sviluppo a r.l., in Quart

Con deliberazione n. 1472, in data 7 maggio 2001, la giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Microdata Telemation Ricerca e Sviluppo a r.l., con sede legale in Quart (Aosta), località Amerique n. 71, costituita con atto a rogito del notaio Francesco Saia, in data 7 ottobre 1997, iscritta al n. 102/1998 del registro delle società presso la cancelleria del tribunale di Aosta, ed ha nominato, in qualità di commissario liquidatore della società cooperativa medesima, il dott. Alessandro Framarin di Courmayeur.

01A6517

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651138/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77